ISTITUTO COMPRENSIVO DI RICADI - -RICADI
Prot. 0008314 del 07/11/2023
VII (Uscita)

Ministero dell'Istruzione e del MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI (VV)
Via Provinciale, s.n.c. - 89866 Ricadi (VV)- Tel.: 0963/663573
Cod. Mecc.:VVIC817002e-mail:vvic817002@istruzione.itpec:vvic817002@pec.istruzione.it
Ambito Territoriale di Vibo Valentia N.2 - Rete di Ambito VV 013 *Cod. Fisc.n.96012400790 codice univoco UFFOP5 Codice IPAistsc_vvic817002 Sitoweb:http://www.icricadi.edu.it*

Ricadi, data del protocollo
Circolare n.71

Al Personale Docente e ATA
Ai Genitori
Al DSGA
Al Sito Web
Al R.E.
Atti

Oggetto: Certificato medico – Entrata in vigore della Legge Regionale n° 46 del 23 Ottobre 2023 – Norme sul Procedimento Amministrativo, la pubblicità degli Atti ed il diritto di accesso.

Facendo seguito alla Legge Regionale in Oggetto **"***Norme sul Procedimento Amministrativo, la pubblicità degli Atti ed il diritto di accesso"* **(**Integrazione alla Legge Regionale 4 Settembre 2001, n° 19)**,** pubblicata sul BURC n° 233 del 25 Ottobre 2023, si comunica che è stato abolito l'obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione in classe oltre i cinque giorni di assenza e la sua sostituzione con una giustificazione sul libretto personale dell'alunno o un'autocertificazione.

Per opportunità e chiarezza, si riporta l'estratto della legge in oggetto di interesse specifico rispetto all'oggetto:

Art. 29-bis

(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e

grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.

2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.

Si allega Legge Regionale n° 46.

Il responsabile dell'istruttoria
Dsga: Scaramozzino Ambrogio
La responsabile del procedimento
A.A.:Rombolà Cosmina

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Fiumara
(firmato digitalmente)